

Vista la proposta presentata in data 24 luglio 2017 dai consiglieri proponenti:

Mario Bianchini (Il Fiume)
Marco Cavallaro (Partito Democratico)
Piero Colussi (Cittadini)
Nicola Conficoni (Partito Democratico)
Antonella Del Ben (Partito Democratico)
Roberto Freschi (Pordenone 1291)
Daniela Giust (Partito Democratico)
Lorenzo Marcon (Partito Democratico)
Marco Salvador (Pordenone 1291)
Adriano Serafini (Il Fiume)
Fausto Tomasello (Partito Democratico)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PEMESSO CHE:

- con la deliberazione n. 35/2017, in data 26 giugno 2017 questo Consiglio ha deciso di alienare le azioni ATAP spa in possesso del Comune e di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata fra gli enti pubblici azionisti di ATAP spa, accettando che il Comune di Pordenone svolga tutte le funzioni relative alla disciplina ed allo svolgimento della procedura di gara per la vendita della quota azionaria ordinaria posseduta dai comuni aderenti alla convenzione stessa e autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;
- il testo della convenzione approvato quale allegato sub A), tra gli altri contenuti esprime il principio che “L’acquirente delle azioni sarà selezionato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica (di seguito “procedura” o “procedura di gara”) che sarà espletata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità dei partecipanti, secondo le indicazioni riportate nella presente convenzione.”;
- il testo della convenzione all’art. 3, lettera D) **Aggiudicazione provvisoria** prevede altresì che: “Il miglior offerente, determinato sulla base dei precedenti punti b) e c), sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio e dovrà versare un acconto non inferiore al 5% dell’importo contrattuale in attesa dell’esito del procedimento di esercizio del diritto di prelazione a favore degli attuali soci pubblici non aderenti alla convenzione e privati ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto di Atap Spa;
- con la deliberazione citata è stato inoltre deciso di dare ulteriore indirizzo al Sindaco, alla Giunta comunale ed ai dirigenti di procedere, prima dell’approvazione del bando di gara a evidenza pubblica alla distribuzione degli utili relativi al bilancio 2016, alla distribuzione di significativa quota delle riserve disponibili della società ed alla successiva cessione delle azioni previa redazione/aggiornamento di una nuova perizia che tenga conto delle avvenute riduzioni patrimoniali;

CONSIDERATO CHE:

- la decisione di procedere mediante procedura di gara ad evidenza pubblica espletata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità dei partecipanti, non è compatibile con l’esercizio del diritto di prelazione da parte di soci privati;

- in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione pubblica con indipendenza garantita dalla Costituzione, nella sentenza n. 4140 del 28 settembre 2016. Il Collegio, infatti, nella citata sentenza, ha ritenuto, accertato e dichiarato la nullità di una clausola statutaria di prelazione e la conseguente nullità degli atti di gara nella parte in cui la richiamavano e la facevano salva e ciò secondo il principio che la cessione da parte di un'amministrazione pubblica di una partecipazione in una società partecipata da altri soggetti privati deve avvenire necessariamente tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica, procedure che resterebbero precluse laddove si consentisse l'operatività della clausola di prelazione invocata;
- l'obbligo di rispettare la regola dell'evidenza pubblica per l'alienazione delle quote sociali detenute in una società mista risponde ad un principio di ordine pubblico economico (anche di matrice euro unitaria) presiedendo al rispetto degli altrettanto generali principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra i potenziali concorrenti. Tali principi sarebbero inevitabilmente frustrati e violati se trovasse applicazione la clausola di prelazione in quanto si verrebbe a concretare una indebita posizione di vantaggio in capo al socio privato il quale, a differenza di tutti gli altri soggetti potenzialmente interessati all'acquisto, potrebbe perfino non partecipare alla gara e pure essere preferito all'aggiudicatario che ha offerto il prezzo più alto.
- il Consiglio di Stato, pertanto, ha concluso che i richiamati principi di ordine pubblico comportano non solo l'annullabilità degli atti in cui si sia consentito di dar corso all'esercizio della prelazione ma più in generale la radicale nullità per violazione di norme imperative di legge ;
- per le ragioni fin qui esposte la clausola di prelazione prevista dall'art. 8 dello Statuto ATAP spa non può che ritenersi nulla e quindi improduttiva di effetti;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che nel dibattito consiliare è emersa la volontà di procedere ad una nuova perizia non solo e non in quanto il patrimonio della società sarebbe venuto a cambiare successivamente alla stesura della medesima per effetto della distribuzione ma anche in relazione alla necessità di una nuova valutazione complessiva affidata ad un soggetto abilitato individuato da autorità esterna ad ATAP;

RITENUTO per quanto sopra di procedere all'adozione di un atto modificativo della deliberazione consiliare n. 35/2017 al fine di:

- statuire la non applicabilità dell'art. 8 dello statuto di ATAP spa per manifesta violazione di norme imperative di legge ;
- modificare conseguentemente ogni atto di gara che richiami l'applicazione di detto articolo dello statuto di ATAP spa;
- esprimere un indirizzo al Sindaco perché promuova, coerentemente, la modifica in tal senso dello Statuto di ATAP spa;
- di richiedere ad ATAP spa, ai fini della massima trasparenza e del superamento di ogni – anche teorico – conflitto di interesse, di provvedere a proprie spese alla redazione di una nuova perizia chiedendo la nomina di un perito al Presidente del Tribunale di Pordenone perché sia asseverato dallo stesso mediante assunzione e verifica di tutti i dati amministrativi e contabili della società il valore della medesima dopo l'adozione delle deliberazioni societarie relative alla distribuzione degli utili e delle riserve.

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente dell'U.O. Società partecipate;
- il parere di regolarità contabile rilasciato dalla Dirigente del Settore Finanze e Contabilità;
- il decreto legislativo 267/2000;

CON VOTI

DELIBERA

- 1) di non dare applicazione all'art. 8 dello Statuto sociale di ATAP spa per effetto della intrinseca nullità per violazione di norme imperative dello Stato;
- 2) di espungere dalla bozza di convenzione approvata quale allegato A) alla deliberazione consiliare n. 35/2017 del 26 giugno 2017, all'art. 3 rubricato "ITER DELLA PROCEDURA DI GARA", lettera d) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, le seguenti parole: "e privati ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di ATAP spa";
- 3) di dare incarico ai competenti dirigenti perché procedano ad una revisione di tutti gli atti amministrativi e di gara affinché sia eliminato ai medesimi ogni riferimento al diritto di prelazione da parte dei soci privati da esercitarsi sulla base dell'art. 8 dello statuto sociale di ATAP spa;
- 4) di emettere nei confronti del Sindaco l'indirizzo di procedere nelle sedi competenti per promuovere le modifiche statutarie necessarie a rendere lo Statuto coerente con quanto deliberato al precedente punto 1);
- 5) di modificare come di seguito il disposto della deliberazione 35/2017 relativamente all'indirizzo dimesso al Sindaco, alla lettera c. in ordine alla "successiva cessione delle azioni previa redazione/aggiornamento di una nuova perizia che tenga conto delle avvenute riduzioni patrimoniali":
 - a. : "c.: alla successiva cessione dell'intero pacchetto azionario posseduto dal Comune in ATAP spa, previa redazione di una nuova perizia, su incarico e a spese di ATAP spa, redatta da un perito nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone che asseveri mediante assunzione e verifica diretta di tutti i dati amministrativi e contabili relativi alla società il valore della medesima alla data in cui le deliberazioni assembleari relative alla distribuzione degli utili 2016 e delle riserve ordinarie saranno state adottate e saranno efficaci."

E, con separata votazione,

di dare al presente atto immediata esecutività.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 15/09/2017 11:10:02

IMPRONTA: 7A0E6B391F90BC0B6F0F25AB5E6A4C879FB7D82B2C472D5A36EC19A40209DA82
9FB7D82B2C472D5A36EC19A40209DA8291AAE2F390F4515FF2DB0FEACF088360
91AAE2F390F4515FF2DB0FEACF08836078A28147AADA5F0946B3DE856DE28952
78A28147AADA5F0946B3DE856DE28952A74F71C108F81757EAFDC34A01F274EB

NOME: SABRINA PAOLATTO

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 15/09/2017 12:40:24

IMPRONTA: B45E5D45F6130D39B00B35C57D4A669F17FC4E5645348DD55AD17DE33E1F2664
17FC4E5645348DD55AD17DE33E1F26642071860B3DF5B512B31DA578115EF477
2071860B3DF5B512B31DA578115EF4772AB5BBCA6A268FC784F11994FBFCD876
2AB5BBCA6A268FC784F11994FBFCD876A0C6075C873473A103ED74311467E14D